

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

36° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2003

(Pomeridiana)

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1231) DELOGU ed altri. – Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

|  |                              |
|--|------------------------------|
| * PRESIDENTE . . . . .                                       | Pag. 3, 4, 6 e <i>passim</i> |
| BRUTTI (DS-U) . . . . .                                      | 6                            |
| CALVI (DS-U) . . . . .                                       | 3, 4, 5 e <i>passim</i>      |
| * CIRAMI (UDC) . . . . .                                     | 5, 7                         |
| * FASSONE (DS-U) . . . . .                                   | 4                            |
| FEDERICI (FI), relatore . . . . .                            | 3, 4, 8                      |
| MARITATI (DS-U) . . . . .                                    | 4                            |
| * VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. 5, 6, 8 |                              |
| ZANCAN (Verdi-U) . . . . .                                   | 4, 5, 6                      |
| ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .              | 9                            |

---

**N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.**

*Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1231) DELOGU ed altri. – Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1231.

Ricordo che nella seduta del 17 luglio 2002 la Commissione ha varato il provvedimento nella sede referente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Federici.

FEDERICI, *relatore*. Signor Presidente, lo scopo del disegno di legge al nostro esame è semplicissimo: vi è un notevole aggravio di spese non solo per i magistrati, ma anche per gli imputati e le persone offese nei procedimenti penali e civili, attori e convenuti, per i testimoni, per ogni parte del processo, in considerazione dell'esigenza di spostarsi dal distretto della Corte d'appello di Cagliari a quello della Corte d'appello di Palermo.

Il problema potrebbe essere risolto spostando nuovamente la competenza alla Corte d'appello di Roma; ricordo che la competenza di tali procedimenti precedentemente era già del distretto della Corte d'appello di Roma, ma inopinatamente è stata spostata presso la Corte d'Appello di Palermo.

Per il resto, ribadisco le considerazioni già espresse in occasione del precedente esame del provvedimento in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei sapere innanzi tutto se è prevista una norma transitoria che garantisca la competenza per territorio relativamente ai procedimenti in corso. Credo che questa sia un'esigenza indiscutibile; tuttavia faccio questa precisazione perché so come vanno le cose in questo mondo e quindi non vorrei che si sollevassero problemi nel merito, dal momento che sono in corso processi di non poco spessore ed interesse legati alle note vicende di Cagliari.

Si dovrebbe prevedere, quindi, una norma di garanzia affinché i processi non subiscano rinvii e possibili prescrizioni.

FEDERICI, *relatore*. Se mi è consentito, vorrei rispondere.

Trattandosi di norma processuale, scatta il principio generale della norma processuale.

PRESIDENTE. È senz'altro così.

Ricordo che ci ponemmo il medesimo problema con il disegno di legge n. 735, di contenuto sostanzialmente analogo, che riguardava la città di Luino, il cui relatore era proprio il senatore Calvi. Alla fine, la Commissione preferì, appunto conscia di come vanno le cose in questo mondo, introdurre una norma transitoria che esplicitasse il principio, già contenuto tra quelli generali, secondo cui la modifica non avrebbe riguardato i processi in corso.

Potremmo forse semplificare il nostro lavoro introducendo anche in questo disegno di legge, con un emendamento, una disposizione identica a quella che abbiamo inserito nel disegno di legge riguardante Luino.

FASSONE (*DS-U*). Non vorrei che il moltiplicarsi di situazioni in cui interveniamo ad esplicitare quanto è già insito in un principio di ordine generale avesse come risultato finale una stratificazione di norme che facciano ritenere non più convinzione del legislatore che quel principio esista. Quindi, io non insisterei nel ribadire ciò che già discende dai principi generali.

MARITATI (*DS-U*). Sono perfettamente d'accordo con il senatore Fassone. Esiste un principio generale e, se continuiamo a produrre norme superflue in tale settore, rischiamo di indurre l'interprete, quando non dovesse essere varata una norma esplicativa di questo genere, a disattendere il principio generale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Sono schierato dalla parte del senatore Calvi, perché l'eccezione di competenza ha un limite temporale. Allora, la legislazione è utile per il transitorio, perentorio il termine per eccepire e prima del giudizio. Questa è una zona di limbo dove non vale il principio *tempus regit actum*, salvo dire che ciò che è perentorio è perentorio, ma su questo ho qualche riserva.

CALVI (*DS-U*). Capisco che a questo punto si rischia in qualche modo indebolire il principio generale.

Sottolineo che l'osservazione del senatore Zancan è molto acuta nel senso che, poiché l'eccezione di competenza territoriale può essere eccepita fino all'udienza preliminare (successivamente non può più essere eccepita e si radica definitivamente la competenza per territorio), la questione non attiene alla fase dibattimentale, ma ad una fase nella quale la competenza – come sappiamo – è molto labile.

Sappiamo benissimo quanti problemi vi sono stati in relazione alle indagini condotte da pubblici ministeri di fronte alle quali è stata sollevata la questione della competenza territoriale; mantenuta ferma l'indagine, al

dibattimento si è poi stabilita la competenza. Tuttavia, qualora volessimo trovare una forma di soluzione, potremmo dire che il legislatore fin d'ora interpreta la norma nel senso che è certamente radicato il principio secondo cui *tempus regit actum*; quindi, la volontà esplicita e certa è sicuramente questa, senza la necessità di introdurre un emendamento che lo specifichi.

Il problema, però, non è così semplice, perché c'è una fase delle indagini in cui – come sappiamo tutti – la competenza territoriale è assai opinabile e quindi può dar luogo ad eccezioni.

Mi sembra che un emendamento in tal senso potrebbe garantire quel principio in tutte le fasi processuali, sia nell'indagine preliminare che in quelle successive; tuttavia qualora il relatore, la Commissione ed il Governo fossero unanimemente concordi che il principio da applicare è quello generale del *tempus regit actum*, mi sembra che possiamo tranquillizzarci tutti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo è favorevole a ribadire il principio per ragioni pratiche e di opportunità.

Mi permetto di ricordare che, in base all'articolo 30-*bis* del codice di procedura civile, la modifica di competenza si applica anche ai procedimenti civili e, quindi, anche per questo motivo eviterei di introdurre norme transitorie che rischiano di essere una complicazione.

Emerge ormai con assoluta evidenza che siamo tutti favorevoli a questa interpretazione; mi sembra che ciò sia sufficiente e, se facessimo di più, forse rischieremo di produrre qualche difficoltà ulteriore all'interprete.

CALVI (*DS-U*). Possiamo dire che l'emendamento non viene formalizzato proprio in considerazione del fatto che la discussione ha dato luogo ad un approfondimento e ad una unanime lettura della norma.

ZANCAN (*Verdi-U*). Vorrei una risposta ad un quesito pratico: un processo che è stato rinviato a giudizio innanzi al tribunale di Palermo e per il quale non sia ancora iniziata l'udienza rimane a Palermo o viene celebrato a Roma?

Vorrei che fosse chiara la sede giudiziaria in cui si radica la competenza.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Viene celebrato a Roma.

ZANCAN (*Verdi-U*). Se così è, si tratta di un'eccezione al sistema. La competenza verrebbe scelta ad eccezione di parte; a questo punto insisto per emendare il provvedimento. Infatti, le parti, per ragioni di praticità o per loro interesse, potrebbero decidere di far rimanere il processo a Palermo, ad esempio perché in quella sede le date del processo sono già fissate mentre a Roma bisognerebbe attendere del tempo. Come facciamo a

prevedere la trasmissione d'ufficio di un regime di competenza a eccezione di parte?

PRESIDENTE. Ma infatti in questo caso la trasmissione non avrebbe luogo.

ZANCAN (*Verdi-U*). Quindi il processo rimarrebbe a Palermo.

PRESIDENTE. Certo.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se nessuno eccipisce.

PRESIDENTE. Colleghi, forse è il caso di riflettere attentamente sulla questione.

CALVI (*DS-U*). Poiché emendare non ci costa niente, se il testo ne guadagna in chiarezza facciamolo e non se ne parli più.

BRUTTI (*DS-U*). Mi vado convincendo della fondatezza dell'ipotesi del senatore Calvi.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che il testo del disegno di legge n. 735, da noi approvato, recitava: «Le cause civili e penali attualmente in corso avanti la Sezione Civile e Penale di Gavirate, saranno assegnate al Tribunale di Varese e alla Sezione Distaccata di Luino, secondo i criteri della competenza territoriale». Anche in questo caso si tratta di cause civili e penali, perché la corte d'appello di Palermo giudica in questo momento anche sulle cause della cosiddetta «legge Pinto», quindi il problema si estende non solo ai procedimenti che riguardano i magistrati ma anche ai procedimenti civili relativi alla ragionevole durata del processo. Possiamo però parlare di «sede giudiziaria» di Palermo?

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si può fare riferimento agli «uffici giudiziari».

CALVI (*DS-U*). Se un processo è già nato, salvo poi le regole generali, sono ovviamente d'accordo: se un processo è stato assegnato a Palermo rimane a Palermo. I processi nuovi vengono invece trasmessi a Roma.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. No, l'emendamento che è stato preannunciato stabilisce il contrario, cioè che le cause pendenti vengano trasmesse a Roma.

PRESIDENTE. Sì, certo.

CALVI (*DS-U*). Il problema è di stabilire un discrimine certo: i processi pendenti rimangono dove sono, i processi nuovi vengono trasmessi alla nuova sede. Cioè, la legge si applica ai processi nuovi.

PRESIDENTE. Cosa intendiamo per processi nuovi?

CALVI (*DS-U*). Si ha un processo nuovo quando si verifica un'iscrizione nel registro degli indagati oppure una citazione civile.

PRESIDENTE. Nel civile il problema non si pone.

CALVI (*DS-U*). Nel processo penale il problema si pone perché questo nasce nel momento in cui il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Ricordo che la legge n. 420 che abbiamo approvato nel 1998, all'articolo 8, recita: «L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.». Non possiamo pertanto parlare di procedimenti.

PRESIDENTE. Questo ci risolve il problema dei reati.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Quindi, tutto quello che è stato introitato a livello di reati commessi in precedenza, sia nella fase delle indagini preliminari che delle investigazioni, viene «radicato» a Palermo.

CALVI (*DS-U*). Basta dire che si applica l'articolo 11 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Dobbiamo però ricordare che la cosiddetta legge Pinto, che riguarda il risarcimento per la ragionevole durata dei processi, rimanda, per l'assegnazione della competenza, allo stesso schema disegnato dall'articolo 8 della legge n. 420 del 1998, quindi all'articolo 11 del codice di procedura penale. Non possiamo pertanto fare un rimando puro e semplice all'articolo 8, perché questo parla di reati, quindi è evidente che non si applica alla legge Pinto. Dobbiamo pertanto ricostruire la norma in maniera che si tenga conto di queste situazioni.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Però, mentre per il processo penale effettivamente si poteva porre il problema se facesse fede la data della commissione del reato, la data di iscrizione nel registro degli indagati o la data di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, per quanto riguarda la cosiddetta legge Pinto e le cause civili contro i magistrati di cui all'articolo 30-*bis* del codice di procedura civile, il problema non si pone, perché, essendo la competenza «radicata» con una citazione,

è chiaro che, se la citazione è stata fatta, la competenza rimane a Palermo, se non lo è stata, va fatta innanzi agli uffici giudiziari di Roma. Infatti, la norma afferma: «La domanda si propone...».

FEDERICI, *relatore*. Quindi, si può introdurre un articolo 2 che reciti: «Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti relativi ai reati commessi e ai giudizi civili iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i giudizi civili, viceversa, la regola è che non si spostano i fascicoli, cioè quelli iniziati restano a Palermo e quelli che devono essere iniziati, sia che riguardino la cosiddetta «legge Pinto» che i magistrati, vengono spostati a Roma.

Ciò vale in linea di principio e spero che su questo punto possiamo convenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.0.1, già ampiamente illustrato dal relatore.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,20.*



ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1231  
d'iniziativa dei senatori DELOGU e altri

**Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati**

Art. 1.

1. Alla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotta dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, concernente gli spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, il capoverso: «Cagliari... Palermo» è sostituito dal seguente: «Cagliari... Roma».

EMENDAMENTO

**Art. 1.**

**1.0.1**

IL RELATORE

*Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti relativi ai reati commessi e ai giudizi civili iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.*





